

CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

1) Deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento (operazioni D13, D14, D15)

Il calcolo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 200 euro se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100 euro se riguarda rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000 in caso di rifiuti non pericolosi.

Nel caso di rifiuti inerti l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo (quantificata in mc.), per 1,25 euro.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso inferiore a 10.000 euro.

2) Discarica (operazioni D1, D5, D12)

Come stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie: quella per l'esercizio della discarica e quella per la post gestione della stessa.

Le garanzie per l'esercizio della discarica debbono essere quantificate come segue:

Discarica per rifiuti inerti	Capacità utile della discarica in mc x 1,25 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 5 x la superficie dell'area in mq
Discarica per rifiuti non pericolosi	Capacità utile della discarica in mc x 8 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 10 x la superficie dell'area in mq
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di RSU e di RSAU	Capacità utile della discarica in mc x 4 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 10 x la superficie dell'area in mq

Discarica per rifiuti pericolosi	Capacità utile della discarica in mc x 20 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 20 x la superficie dell'area in mq
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto in legato in matrice cementizia o resinoide CER 17 06 05	Capacità utile della discarica in mc x 5 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 10 x la superficie dell'area in mq

Nel caso di discariche che accettano sia rifiuti urbani e assimilati, sia rifiuti speciali non pericolosi, le garanzie dovranno essere quantificate separatamente in base ai quantitativi di rifiuto, per ciascun flusso, previsti.

Le garanzie per la post gestione della discarica devono essere quantificate come segue:

Discarica per rifiuti inerti	1 euro per mc calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi	13,925 euro per ton. di rifiuto conferito
Discarica per rifiuti non pericolosi per conferimento RSU, RSAU	13,925 euro per ton. di rifiuto conferito
Discarica per rifiuti pericolosi	30 euro per ton. di rifiuto conferito
Discarica per rifiuti non pericolosi destinata al conferimento dell'amianto legato in matrice cementizia o resinoide CER 17 06 05	5 euro per mc calcolati sulla capacità totale della discarica

3) Attività di cui alle operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 15 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi.

4) Messa in riserva (operazione R13)

Il calcolo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 200 euro se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100 euro se riguarda rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000 in caso di rifiuti non pericolosi.

Nel caso di rifiuti inerti il calcolo della garanzia finanziaria deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 1,25.

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 10.000 euro.

5) Recupero energetico (operazione R1)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono detta operazione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 20 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 200.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi

6) Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge (Operazione R3)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono la detta operazione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 5 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 50.000 euro.

7) Ripristino ambientale (operazione R10)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono detta operazione deve essere quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in mc, per 3 euro e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in mq, per euro 5.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro.

Nel caso il ripristino ambientale avvenga unicamente attraverso terre e rocce da scavo gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% eventualmente prestate anche per lotti funzionali;

8) Altre operazioni di recupero da R2 a R9, R11, R12

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 15 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000 euro per i rifiuti non pericolosi.

9) Impianti di recupero rifiuti inerti

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione deve essere quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per euro 1,25.

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 100.000 euro.

10) Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell'impianto in tonnellate per euro 3 e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, in mq, per euro 15.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 50.000 euro.

11) Impianti mobili per smaltimento e recupero rifiuti

Gli impianti mobili che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della Regione Lazio, devono rilasciare una garanzia finanziaria come di seguito quantificata:

Per i rifiuti pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 30
--------------------------	--

In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 400.000 euro.

Per rifiuti non pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 15
----------------------------	--

In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 200.000 euro.

Per rifiuti inerti	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 2
--------------------	---

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 100.000 euro.

La suddetta garanzia finanziaria potrà essere restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo con esito positivo da parte degli enti di controllo. Fermo restando quanto sopra, gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni che operano all'interno del territorio della regione Lazio sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti da Polizza Assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5 milioni di euro.

12) Operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti sottoposti alle procedure di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 10 euro per i rifiuti pericolosi e per 5 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 10.000 euro per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi e 5.000 euro per gli impianti che trattano rifiuti non pericolosi.

Nel caso di gestione di rifiuti inerti la quantificazione delle garanzie finanziarie dovrà avvenire nel rispetto di quanto richiamato nei punti precedenti per gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria.